

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO
DEL COMUNE DI CARMIANO PER
LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE ALLA PERSONA
E LE FORME DI GESTIONE**

PARTE PRIMA – ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Art. 1 – Oggetto e denominazioni

1. Il Regolamento disciplina le tipologie di prestazione alla persona attivate dal Comune di Carmiano, nel funzionamento delle loro forme di gestione attraverso una unica Società Patrimoniale Pubblica Locale a totale, esclusiva e incedibile partecipazione del Comune stesso.
2. D'ora in poi sono utilizzate le seguenti denominazioni:
 - per il Regolamento attuativo dello Statuto per le tipologie di prestazione alla persona e le forme di gestione, semplicemente Regolamento;
 - per il Comune di Carmiano, semplicemente Comune;
 - per la Società Patrimoniale Pubblica Locale, semplicemente SPPL.

Art. 2 – Fondamento

1. Il Regolamento è adottato in base alle seguenti disposizioni dello Statuto del Comune:
 - art. 60, n. 2, *lett. i*);
 - art. 63, nn. 2 e 4 e 7;
 - art. 67, n. 2, *lett. a*).
2. Il Regolamento esprime l' esercizio della potestà normativa del Comune per la regolazione delle sue funzioni fondamentali di controllo analogo e delegazione interorganica tra Comune e SPPL.
3. Il Regolamento non è derogabile dall'autonomia privata della SPPL.
4. È nullo qualsiasi atto della SPPL adottato fuori dello schema di controllo analogo e delegazione interorganica disciplinato dal Regolamento.

Art. 3 – Ambito e condizioni di funzionamento

1. Il Regolamento è efficace nell'ambito dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle disposizioni contenute nel secondo comma, *lett. m), p)*, e nel sesto comma.
2. Pertanto, la SPPL deve rispettare i livelli di prestazione stabiliti dalle leggi e dal Comune.
3. Inoltre, la SPPL deve rispettare le condizioni di funzionamento disciplinate dal Regolamento, in attuazione dell'art. 60, n. 2, dello Statuto del Comune, con riguardo:
 - ai requisiti di trasparenza dei rappresentanti del Comune presso la SPPL, di cui alla *lett. f*);
 - alle forme di monitoraggio delle prestazioni affidate alla SPPL, di cui alla *lett. h*);
 - alla armonizzazione degli obiettivi strategici della SPPL, di cui alla *lett. k*).
4. Infine, la SPPL deve operare nel rispetto delle competenze stabilite dal Regolamento per la Giunta, il Sindaco e gli Uffici comunali, in attuazione dell'art. 60 nn. 3, 4 e 5, dello Statuto del Comune.

Art. 4 – Condizioni di legittimità

1. Il Regolamento opera nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione, per il rapporto tra funzioni del Comune e previsioni legislative dello Stato e normative europee su servizi pubblici locali e concorrenza nel mercato pubblico.

Art. 5 – Tipologia delle prestazioni

1. Il Regolamento si applica per tutte le tipologie di prestazione indicate nell'art. 59 dello Statuto, quando affidate per la gestione o erogazione alla SPPL.
2. La qualificazione e la disciplina di una prestazione non stabilita da una disposizione europea o da una legge statale o regionale, spetta al Consiglio comunale, secondo l'art. 60 dello Statuto.

Art. 6 – Rapporti del Regolamento con gli atti normativi del Comune

1. Il Regolamento è subordinato allo Statuto del Comune.
2. In caso di incompatibilità o contrasto tra il Regolamento e successivi altri atti regolamentari o amministrativi generali del Comune, prevale il Regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento è pubblicato nel Sito ufficiale del Comune e affisso nell'Albo pretorio per 20 giorni consecutivi.
2. Entra in vigore dopo 20 giorni dalla data di affissione all'Albo.

Art. 8 – Clausola di abrogazione esplicita

1. Con la entrata in vigore del Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o atti amministrativi generali del Comune.
2. Il Regolamento può essere abrogato solo espressamente, nel rispetto delle procedure e dei contenuti del Titolo IV dello Statuto del Comune.

PARTE SECONDA – CONTROLLO ANALOGO E DELEGAZIONE INTERORGANICA**Art. 9 – Attività della SPPL**

1. La SPPL svolge prestazioni sia economiche che non economiche, nel rispetto del controllo analogo e della delegazione interorganica con il Comune.
2. La SPPL può operare nella separazione tra gestione dei beni ed erogazione del servizio, quando consentito dalla legge.

Art. 10 – Rapporti con il Comune

1. I rapporti tra Comune e SPPL sono determinati:
 - dal controllo analogo e dal diritto di accesso;
 - dalla garanzia di opposizione;
 - dalla delegazione interorganica;
 - dal marchio d'uso delle prestazioni da parte della SPPL;
 - dalla disciplina dei rapporti tra Socio, SPPL e Comune;
 - dall'Ufficio Reclami;
 - dall'esercizio dell'autotutela.

Art. 11 – Controllo analogo e diritto di accesso

1. Il controllo analogo si identifica nei procedimenti, interni ai rapporti tra Comune e SPPL, che consentono l'esercizio delle funzioni di informazione e sindacato politico, parallele a quelle esercitabili tra Consiglio comunale e Giunta.
2. Sono organi del controllo analogo:
 - per il Comune, il Consiglio comunale e la Giunta;
 - per la SPPL, il Presidente, il Socio rappresentante del Comune, il Revisore dei Conti.
3. Il Consiglio comunale esercita il controllo analogo attraverso le seguenti modalità:

- indirizzo e controllo sulla Giunta, nelle forme e nei modi del Titolo IV dello Statuto Comunale;
- audizione semestrale del Presidente, del Socio e del Revisore dei conti della SPPL;
- discussione e approvazione del Bilancio e della Relazione annuale del Presidente della SPPL.

4. La Giunta esercita il controllo analogo attraverso l'attuazione degli indirizzi del Consiglio nei riguardi degli organi della SPPL.

5. Presidente, Socio rappresentante del Comune e Revisore dei Conti rispondono del proprio operato al Consiglio comunale. Hanno il diritto e, se richiesti, il dovere di essere ascoltati.

6. Inoltre, il Presidente della SPPL risponde al Consiglio comunale del controllo e del monitoraggio delle prestazioni affidate alla SPPL, in base all'art. 60, n. 2 *lett. h)* dello Statuto del Comune.

7. Le disposizioni dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio comunale in materia di informazione e controllo politico sulla Giunta e l'amministrazione comunale sono utilizzabili come modalità di controllo analogo, nei modi dell'art. 60, n. 4 *lett. c)* dello Statuto comunale.

8. Il diritto di accesso ai documenti della SPPL è riconosciuto a tutti i Consiglieri comunali, nella forma della visione ed estrazione copie, con i seguenti limiti:

- tutela della *privacy* delle persone fisiche e giuridiche;
- diritti di esclusiva e segreto professionale di soggetti terzi rispetto al Comune e alla stessa SPPL.

9. Si applica la disciplina generale del Comune sull'accesso.

Art. 12 – Garanzia di opposizione

1. Il Revisore dei conti della SPPL garantisce l'opposizione del Consiglio comunale all'interno della SPPL.

Art. 13 – Delegazione interorganica

1. La delegazione interorganica si identifica nella vigilanza interna alla SPPL, per la realizzazione del mandato elettorale e dei programmi politici della Giunta.

2. È esercitata dal Sindaco, in base all'art. 60, n. 4, dello Statuto comunale, attraverso un proprio delegato interno alla SPPL.

3. Il delegato interno alla SPPL assume la qualifica di Direttore generale per la gestione ed erogazione delle prestazioni, secondo il Regolamento, la Carta generale dei servizi, la licenza del Marchio del Comune, i singoli contratti di servizi.

Art. 14 – Marchio d'uso delle prestazioni della SPPL

1. Per la uniformazione delle modalità di esercizio delle prestazioni nei rapporti tra Comune, SPPL e utenti, il Comune si dota di un marchio d'uso.

2. Il Comune detiene la titolarità esclusiva del marchio per le prestazioni da erogare con la SPPL.

3. Attraverso il marchio, il Comune mantiene la potestà regolativa dei flussi procedurali tra Uffici del Comune e organi della SPPL, per le prestazioni da erogare.

4. La SPPL è titolare della licenza del marchio, in forma esclusiva e non cedibile.

5. La SPPL gestisce i servizi ed eroga le prestazioni in conformità con i flussi tracciati dal marchio.

6. La domanda di erogazione di specifiche prestazioni opera sul mercato pubblico della concorrenza, nel rispetto degli standard garantiti dal diritto esclusivo del marchio.

Art. 15 – Rapporti tra Socio, SPPL e Comune

1. Il Comune socio nella SPPL agisce secondo le disposizioni del Codice civile e della legge, dello Statuto sociale e del Regolamento del Comune.

2. Lo Statuto della SPPL disciplina le decisioni del Comune socio nella distinzione delle competenze dello stesso attraverso gli organi comunali e attraverso l'assemblea sociale, e nel rispetto degli indirizzi di gestione e degli obiettivi strategici di ciascuna attività svolta.

Art. 16 – Ufficio reclami

1. Presso il Comune è istituito l'Ufficio Reclami per i rapporti con gli utenti della SPPL.
2. Attraverso l'Ufficio Reclami, il Comune verifica:
 - il funzionamento delle prestazioni della SPPL;
 - il funzionamento degli Uffici del Comune;
 - l'insorgere di inadempimenti contrattuali.
3. L'Ufficio Reclami è presieduto dal Presidente della SPPL.

Art. 17 – Principio dell'autotutela

1. Il Comune, secondo le competenze del Titolo IV dello Statuto comunale, del Regolamento e dello Statuto della SPPL, può intervenire in autotutela amministrativa, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, sugli atti, le deliberazioni e le determinazioni della SPPL.

Art. 18 – Altri controlli

1. Lo Statuto della SPPL identifica le forme di controllo interno alla stessa, per la gestione e il monitoraggio delle prestazioni.

PARTE TERZA – ORGANI DELLA SPPL
--

Art. 19 – Organi della SPPL

1. La SPPL è strutturata in Società a responsabilità limitata (Srl).
2. Sono organi della SPPL:
 - il Presidente;
 - il Socio rappresentante del Comune;
 - il Revisore dei conti;
 - il Direttore generale per la gestione ed erogazione delle prestazioni.

Art. 20 – Status componenti degli organi

1. Tutti i componenti degli organi della SPPL godono delle prerogative e garanzie stabilite dalla legge.
2. Tutti si devono attenere al principio di imparzialità e di separazione tra indirizzo e gestione nei rapporti tra il Comune e la SPPL.
3. Con l'accettazione della nomina, ciascuno componente è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale e a trasmettere al Sindaco copia della dichiarazione annuale dei redditi.
4. A componenti degli organi della SPPL è assicurata l'assistenza processuale, civile e penale per ogni grado di giudizio, in conseguenze di fatti e atti commessi nell'espletamento delle proprie funzioni, salvo i casi di conflittualità di interessi con il Comune o la stessa SPPL.

Art. 21 – Incompatibilità

1. Per tutti i componenti degli organi della SPPL valgono le cause di incompatibilità stabilite dal Codice civile e dalle leggi.
2. In ogni caso, ad essi si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.

3. Inoltre, non sono comunque compatibili con l'ufficio di componente degli organi della SPPL:
- a) il Sindaco, i componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio, il Difensore Civico, i Revisori dei conti e il Segretario Generale del Comune;
 - b) gli amministratori e i dipendenti degli enti o aziende convenzionate con il Comune;
 - c) gli amministratori di altri enti e imprese partecipate dal Comune nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere, somministrazione o servizi, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dallo stesso;
 - d) i parenti o affini entro il quarto grado del Sindaco o di un componente della Giunta;
 - e) coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.
4. Infine, tutti devono comunque astenersi, direttamente o per interposta persona, da qualsiasi attività professionale, all'interno del territorio del Comune, che si ponga in conflitto di interessi con la SPPL.
5. In caso di insorgenza di un conflitto di interesse, interviene d'ufficio il Difensore Civico del Comune, con un proprio indirizzo motivato non vincolante rivolto all'interessato.

Art. 22 – Temporaneità degli incarichi, dimissioni e decadenza

1. I componenti degli organi della SPPL entrano in carica al momento dell'accettazione della loro nomina.
2. Il loro incarico è temporaneo, secondo le seguenti scadenze:
 - Presidente, Socio rappresentante del Comune e Revisore dei conti, con la cessazione, a qualsiasi titolo, del mandato del Consiglio comunale;
 - Direttore Generale per la gestione ed erogazione delle prestazioni, al termine del secondo anno di incarico.
3. Tutti possono essere riconfermati alle cariche sociali ricoperte.
4. In caso di nomina di un successore, restano in carica comunque fino alla accettazione di quest'ultimo.
5. Per tutti valgono le disposizioni sulla *prorogatio* degli organi amministrativi.
6. I componenti degli organi della SPPL cessano dalla carica:
 - a) per scadenza del termine;
 - b) per revoca;
 - c) per mozione costruttiva;
 - d) per impedimento e decadenza;
 - e) per dimissioni volontarie, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio comunale.
7. In tali casi, si procede al rinnovo della carica, previo atto motivato di revoca.

Art. 23 – Nomina, revoca, mozione costruttiva

1. Tutti gli atti di nomina e revoca dei componenti degli organi della SPPL devono essere motivati.
2. La Giunta comunale nomina e revoca il Presidente, il Socio rappresentante del Comune e il Revisore dei conti della SPPL, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in base all'art. 60 n. 2 *lett. f)* dello Statuto del Comune.
3. Gli indirizzi del Consiglio sono votati a scrutinio palese.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca, con proprio decreto, il Direttore generale per la gestione ed erogazione delle prestazioni.
5. Qualsiasi revoca deve essere motivata da gravi o ripetute, comunque accertate e documentate, violazioni di legge ovvero da accertata inefficienza e inefficacia dell'azione nella SPPL.
6. Ove la causa di inefficienza o inefficacia sia ritenuta imputabile ai contenuti dei requisiti generali stabiliti in base all'art. 60 n. 2 *lett. f)* dello Statuto del Comune, la Giunta può proporre al Consiglio comunale una mozione costruttiva, indicante nuovi criteri di nomina e revoca.

7. La mozione è iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile ed è approvata, a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta Consiglieri assegnati.

8. A seguito del voto della mozione, si procede alla revoca e contestuale nomina del nuovo componente.

Art. 24 – Garanzia di opposizione nella nomina del Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti della SPPL garantisce l' opposizione del Consiglio comunale all'interno della SPPL.

2. Pertanto, una volta deliberati i requisiti di trasparenza e qualità di cui all'art. 60, n. 2 *lett. f)*, dello Statuto comunale, la nomina del Revisore dei conti da parte della Giunta avviene su designazione nominativa delle minoranze del Consiglio comunale, su invito del Presidente del Consiglio.

3. A tale scopo, i gruppi consiliari corrispondenti alle minoranze si riuniscono per le determinazioni loro riconosciute.

4. Si considerano di minoranza tutti i Consiglieri che non hanno votato a favore della Giunta, all'atto del suo insediamento.

5. In caso di inerzia delle minoranze nella designazione del Revisore dei Conti, prolungata oltre venti giorni dall' invito del Presidente del Consiglio, la Giunta procede comunque alla nomina.

Art. 25 – Dichiarazione di impedimento e decadenza

1. Tutti i casi di assenza prolungata superiore a due mesi, impedimento permanente o sospensione dall'esercizio della funzione di un componente di organo della SPPL, sono dichiarati dal Consiglio comunale con propria delibera motivata e adottata a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Con le medesime modalità, è altresì dichiarato decaduto il componente dell' organo della SPPL, per il quale sia sopravvenuta una causa di incompatibilità, stabilita dalla legge o dal Regolamento.

3. A seguito della dichiarazione assunta, si procede alla revoca e contestuale nomina del nuovo componente.

Art. 26 – Funzioni fondamentali degli organi della SPPL

1. Il Presidente della SPPL:

- ha la rappresentanza della SPPL nei rapporti con il Comune e con i terzi;
- cura i rapporti con il Consiglio comunale e presenta il Bilancio e la Relazione annuale sull'andamento delle attività della SPPL;
- risponde al Consiglio comunale del controllo e del monitoraggio delle prestazioni affidate alla SPPL, in base all'art. 60, n. 2 *lett. h)* dello Statuto del Comune.
- firma i contratti e gli altri atti della SPPL;
- presiede l'Ufficio Reclami per i rapporti con gli utenti della SPPL;
- risolve i conflitti di competenza e interpretativi tra gli organi della SPPL;
- propone agli organi del Comune l' autotutela sugli atti, le deliberazioni e le determinazioni della SPPL;
- partecipa alle riunioni della Giunta, per l'audizione mensile del Direttore generale;
- svolge i compiti assegnati dallo Statuto della SPPL.

2. Il Socio rappresentante del Comune nella SPPL svolge le funzioni dell'assemblea sociale, in conformità allo Statuto della SPPL.

3. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della SPPL.

4. Il Direttore generale per la gestione ed erogazione delle prestazioni:

- predispone il piano industriale di azione e sviluppo della SPPL, per la gestione dei contratti di servizio;
- definisce le strategie d'uso della licenza del marchio del Comune;
- sovrintende alla erogazione delle prestazioni;
- riferisce mensilmente al Presidente della SPPL e alla Giunta sull'andamento delle prestazioni rese dalla SPPL;
- svolge i compiti assegnati dallo Statuto della SPPL.

Art. 27 – Responsabilità

1. Presidente, Socio rappresentante del Comune e Revisore dei conti operano per l'attuazione del controllo analogo del Consiglio comunale sulla SPPL e rispondono al Consiglio comunale del loro operato.
2. Il Direttore generale per la gestione ed erogazione delle prestazioni realizza la delegazione interorganica tra Giunta comunale e SPPL per la vigilanza sulle prestazioni e risponde alla Giunta del proprio operato.

Art. 28 – Compensi

1. Al Socio rappresentante del Comune nella SPPL spetta un gettone di presenza pari a quello del Consigliere comunale.
2. I compensi degli altri componenti degli organi della SPPL sono computati su base annua, secondo di seguenti criteri:
 - la Giunta determina i compensi del Presidente e del Revisore dei Conti della SPPL, in misura comunque non superiore a un terzo della indennità degli Assessori comunali.
 - i compensi del Direttore generale per la gestione ed erogazione delle prestazioni sono determinati dallo stesso all'interno del piano industriale di azione e di sviluppo adottato dalla SPPL e sono proposti alla Giunta, che li approva o li modifica per l'anno di competenza.
4. Indennità di missioni e rimborsi spese sono ammessi solo per il Presidente e il Direttore generale, comunque per un ammontare non superiore a un terzo della indennità di Assessore.
5. Tutti i compensi dei componenti degli organi della SPPL devono essere resi pubblici, attraverso il Sito del Comune e l' Albo pretorio.

Art. 29 – Diritto di accesso

1. A tutti i componenti degli organi della SPPL è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti del Comune.
2. Valgono per essi le disposizioni sull'accesso dei Consiglieri comunali.

PARTE QUARTA – AUTONOMIA NORMATIVA PRIVATA DELLA SPPL

Art. 30 – Elementi costitutivi dell'autonomia normativa privata della SPPL

1. La SPPL è costituita in base alle disposizioni del Codice civile.
2. Il funzionamento interno è disciplinato dal Regolamento del Comune nonché dall'Atto costitutivo e dallo Statuto della SPPL.

Art. 31 – Criterio di integrazione

1. Gli atti normativi di autonomia privata della SPPL devono essere integrati con le disposizioni del Regolamento.
2. In caso di incompatibilità o contrasto tra il Regolamento e successivi atti normativi privati della SPPL, prevale il Regolamento.

Art. 32 – Conflitti di interpretazione

1. Spetta al Consiglio comunale risolvere, con propria deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualsiasi conflitto di interpretazione del Regolamento insorto:

- tra Uffici del Comune e organi della SPPL;
- tra Consiglio e Giunta;
- tra organi del Comune e organi della SPPL.

2. I Consiglieri comunali possono impugnare in sede giurisdizionale gli atti del Consiglio, quando ledono il loro diritto all'ufficio.

Art. 33 – Clausola di interpretazione verso gli utenti

1. In ogni caso, il Regolamento deve essere interpretato nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana.

2. È compito di qualsiasi operatore del Comune e della SPPL, indipendentemente dalle funzioni ricoperte, rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza delle persone di fronte alla SPPL.

Art. 34 – Principio del contraddittorio con gli utenti

1. Qualsiasi contrasto interpretativo o applicativo, insorto tra una persona esterna e un Ufficio del Comune o un organo della SPPL, deve essere risolto nell'osservanza del contraddittorio con l'interessato.

Art. 35 – Garanzie delle prestazioni e contratti di servizio

1. Tutte le determinazioni e le attività della SPPL operano nel rispetto dall'art. 61 dello Statuto del Comune.

2. La SPPL è vincolata nei piani delle attività e degli interventi, nei livelli di qualità delle prestazioni, nell'utilizzo di mezzi e impianti, nel regime di esclusività, nei profili economici e tecnici stabiliti dal Comune.

Art. 36 - Nesso funzionale tra regolamento e contratti di servizio

1. Il Regolamento è parte integrante di tutti i contratti di servizio stipulati con la SPPL.

PARTE QUINTA – PROPRIETÀ E PERSONALE**Art. 37 – Regime dei beni, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni**

1. Beni, reti, impianti e altre dotazioni necessarie alle prestazioni, possono essere conferite dal Comune alla SPPL, in proprietà o concessione.

2. Essi rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune, e sono incedibili, indisponibili e indispensabili all'assolvimento dei compiti della SPPL, nel rispetto dell'art. 828 del Codice civile.

3. È altresì inalienabile, incedibile e indispensabile qualsiasi infrastruttura fissa necessaria alla gestione ed erogazione delle prestazioni.

4. Ulteriori beni acquisiti dal Comune possono essere conferiti alla SPPL.

5. La SPPL non può procedere allo scorporo dei beni ad essa conferiti né alla cessione di un proprio ramo di azienda.

6. I beni conferiti alla SPPL possono retrocedere al Comune.

7. Per i beni di soggetti terzi, diversi dal Comune, valgono le disposizioni di legge sulla loro gestione e la erogazione delle prestazioni.

Art. 38 – Dislocazione del Personale

1. Alla SPPL è assegnato il personale nel rispetto delle disposizioni di legge, della contrattazione collettiva, e del regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per il personale della SPPL valgono le disposizioni sulla responsabilità civile e amministrativa dei dipendenti pubblici.

PARTE SESTA – RINVIO

Art. 39 – Rinvio alle leggi e alle disposizioni europee

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applicano le leggi e le disposizioni europee.

Art. 40 – Diagramma di flusso degli adempimenti e degli adeguamenti

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, il Comune provvede a fornire alla SPPL i diagrammi di flusso del controllo analogo e dei rapporti di delegazione interorganica, coordinandoli con la licenza del marchio d'uso, nonché con gli strumenti regolativi interni al Comune, relativi alla organizzazione degli uffici e dei servizi, al PEG e al controllo di gestione, al procedimento amministrativo, ai rapporti con i contribuenti, alla disciplina dei contratti e delle prestazioni esterne al Comune.
2. I diagrammi di flusso costituiscono parte integrante del marchio di titolarità del Comune.